

COMUNE DI PIEVE DI SOLIGO
Provincia di Treviso

**PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE – PARERE SULLA
SOTTOSEZIONE “PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE” DELLA
SEZIONE 3 “ORGANIZZAZIONE E CAPITALE UMANO” DEL PIAO 2024/2026.**

Verbale n. 6 del 15.04.2024

IL REVISORE DEI CONTI

Premesso che:

- l'art. 139 del D.Lgs 18.08.2000, n. 267, lettera b), n. 1, come modificato dalla Legge n. 213/2013 richiede che l'Organo di revisione esprima il proprio motivato parere contenente un giudizio di congruità, coerenza ed attendibilità contabile delle operazioni dell'Ente, fra le quali anche gli “strumenti di programmazione finanziaria”;
- l'art. 19, c. 8, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448 prevede che l'organo di revisione economico-finanziaria accerti che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa, di cui all'art. 39, L. n. 449/1997 e che eventuali eccezioni siano analiticamente motivate;

Richiamato l'art. 6 del D.L. 9.6.2021, n. 80, commi da 1 a 4, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni in legge 6 agosto 2021, n. 113, stabilisce che per assicurare la qualità e la trasparenza dell'attività amministrativa e migliorare la qualità dei servizi ai cittadini e alle imprese e procedere alla costante e progressiva semplificazione e reingegnerizzazione dei processi anche in materia di diritto di accesso, le pubbliche amministrazioni, con esclusione delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con più di cinquanta dipendenti, entro il 31 gennaio di ogni anno adottano il Piano integrato di attività e organizzazione, denominato Piano, nel rispetto delle vigenti discipline di settore e, in particolare, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e della legge 6 novembre 2012, n. 190;

Atteso che ai sensi dell'art. 8, comma secondo, del D.M. n. 132 del 30/06/2022, il Piano Integrato di Attività e Organizzazione è adottato, in ogni caso di differimento del termine previsto a legislazione vigente per l'approvazione dei bilanci di previsione, entro trenta giorni successivi a detto termine;

Preso atto che

- con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 60 e 61 del 30.12.2023 sono stati approvati, rispettivamente, il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2024 – 2026 e il Bilancio di Previsione 2024 – 2026;
- con deliberazioni della Giunta Comunale n. 267 del 30.12.2023 e n. 3 del 15.01.2024 sono stati assegnati ai Responsabili dei Servizi, rispettivamente, le risorse finanziarie e gli obiettivi di gestione, di primo livello o obiettivi generali per il triennio 2024 – 2026;

Vista ora la Sottosezione 3.3 “Piano dei fabbisogni di personale 2024 – 2026 “della Sezione 3 “Organizzazione e capitale umano”, allocata nel Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) - 2024 - 2026 “e chiamato ad esprimere sulla stessa il preventivo parere;

Verificato che:

- il Comune di Pieve di Soligo ha effettuato la ricognizione delle eventuali eccedenze di personale, ai sensi dell'art. 33, comma 2, del d.lgs.165/2001, con esito negativo.
- il Comune di Pieve di Soligo con riferimento:

- sia al rendiconto di gestione degli anni 2020, 2021 e 2022 per le entrate, al netto del FCDE dell'ultima delle tre annualità considerate, e dell'anno 2022 per la spesa di personale;
- sia al rendiconto di gestione degli anni 2020, 2021 e 2022 per le entrate, al netto del FCDE dell'ultima delle tre annualità considerate, e dell'anno 2022 per la spesa di personale;

evidenzia un rapporto percentuale tra spesa ed entrate inferiore alla percentuale del 27% di cui alla tabella 1 del D.M. 17 marzo 2020 per la classe demografica di appartenenza (popolazione compresa tra 10.000 e 59.999 abitanti);

- collocandosi al di sotto della fascia di cui al citato art. 4, fermo restando quanto previsto dall'art. 5, il Comune può incrementare la spesa di personale registrata nell'ultimo rendiconto approvato, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva rapportata alle entrate correnti non superiore al valore soglia sopracitato del 27%;
- fino al 31 dicembre 2024, tale incremento, applicato alla spesa di personale 2018, non può comunque superare la percentuale indicata all'art. 5, comma 1, fissata per i Comuni di fascia f) per l'anno 2024 nel 22,00%;
- per gli anni successivi l'incremento è calcolato sulla spesa di personale registrata nell'ultimo rendiconto approvato;
- il Comune di Pieve di Soligo potrebbe quindi procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nell'anno 2024, fino ad una spesa massima di personale pari a € 2.357.871,83 (in tale somma non sono ricompresi i resti assunzionali residui dei cinque anni antecedenti al 2020, considerato che la Ragioneria Generale dello Stato ha espresso il parere, protocollo n. 12454 del 15.01.2021, secondo cui il loro utilizzo è alternativo agli spazi assunzionali concessi dal D.L. n. 34/2019 e non aggiuntivo);
- includendo le azioni assunzionali di cui al Piano Triennale in argomento, si verifica il rispetto del contenimento della spesa di personale previsionale dell'anno 2024, pari ad € 2.167.900,00, entro la somma data dalla spesa registrata nell'ultimo rendiconto approvato e degli spazi assunzionali concessi dal D.M. 17 marzo 2020, come su ricostruiti, nei seguenti valori:

SPESA DI PERSONALE ANNO 2018 € 1.932.681,83 + SPAZI ASSUNZIONALI TABELLA 2 D.M. € 425.190,00 = LIMITE CAPACITA' ASSUNZIONALE € 2.357.871,83 ≥ SPESA DI PERSONALE PREVISIONALE 2024 € 2.167.900,00

- la programmazione dei fabbisogni risulta quindi compatibile con la disponibilità concessa dal D.M. 17 marzo 2020;
- tale spesa risulta compatibile, alla luce dei dati previsionali disponibili, con il mantenimento del rispetto della "soglia", secondo il principio della sostenibilità finanziaria, anche nel corso delle annualità successive, oggetto della presente programmazione strategica;

LIMITE CAPACITA' ASSUNZIONALE 2025 € 2.556.736,17 ≥ SPESA DI PERSONALE PREVISIONALE 2025 € 2.166.275,00

LIMITE CAPACITA' ASSUNZIONALE 2026 € 2.500.106,97 ≥ SPESA DI PERSONALE PREVISIONALE 2025 € 2.161.598,00

- i maggiori spazi assunzionali, concessi in applicazione del D.M. 17 marzo 2020, sono utilizzati, conformemente alla norma dell'articolo 33, comma 2, su richiamato, per assunzioni esclusivamente a tempo indeterminato;
- la spesa di personale per l'anno 2024, derivante dalla programmazione dei fabbisogni di personale, è altresì compatibile con il rispetto del tetto di spesa di personale in valore assoluto determinato ai sensi dell'art. 1, comma 557 della legge 296/200, anche tenuto conto della esclusione dal vincolo per la maggiore spesa di personale realizzata a valere sui maggiori spazi assunzionali concessi dal D.M. 17/03/2020 (ex art. 7, comma 1, del medesimo decreto attuativo):

Valore medio di riferimento del triennio 2011/2013:	€ 2.050.383,47
Spesa di personale, ai sensi del comma 557:	
2024	€ 2.021.334,01
2025	€ 2.017.494,01
2026	€ 2.017.487,01

- nell'anno 2024 non è prevista alcuna spesa per l'assunzione di personale mediante forme di lavoro flessibile;

Tutto ciò premesso,

ESPRIME

parere FAVOREVOLE alla sottosezione "Piano triennale dei fabbisogni di personale" della sezione 3 "Organizzazione e capitale umano" del PIAO 2024/2026.

ASSEVERA

la coerenza con gli equilibri generali del bilancio di previsione 2024 – 2026.

Il Revisore Unico dei Conti
 (organo di revisione economico-finanziaria)
 Dott. Massimiliano Cecchetto
 Sottoscritto digitalmente ai sensi
 dell'art. 21 del D.L.gs n. 82/2005 e s.m.i.